



REPUBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona della Dott. Silvia Varotto, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. /2004 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4.10.2004

da

, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Rovigo,

contro

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Rovigo, via Celio 29

**avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;**

sulle seguenti conclusioni:

per parte opponente: come da memoria ex art. 183 co.V c.p.c depositata in data 29.6.2007 e da nota conclusiva depositata in data 15.9.2009;

per parte opposta: come da comparsa conclusionale depositata il 11.9.2009.

\*\*\*

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2004, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2004, con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore di la somma di euro 10.000 oltre alle spese, a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi pattuiti in data 30.1.2004 ed eseguiti da nell'appartamento acquistato dall'opponente e costruito da tale impresa. Deduceva che

SENT. /2012 30

R.G.A.J. /2004

PROV. /2012

REP. /2012

DEC. 12-10-2011

PUBBL. - 1 MAR 2012

OPPOSIZIONE  
OGGETTO: A.D.I.

- attrice opponente

- convenuta opposta

tale somma – benché da lei pagata – non era dovuta, poiché i lavori eseguiti non erano aggiuntivi, ma costituivano il completamento delle opere già previste nel contratto di appalto e oggetto del corrispettivo, già versato, di euro 165.000. Il pagamento di euro 10.000 costituiva dunque il pagamento di un indebito oggettivo del quale chiedeva la restituzione. In via riconvenzionale, deduceva che i lavori eseguiti presentavano vizi per i quali chiedeva la riduzione del prezzo di acquisto.

si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto; deduceva che l'accordo del 30.1.2004 riguardava lavori supplementari, originariamente non previsti e commissionati in corso d'opera; per la realizzazione degli stessi le parti avevano concordato verbalmente il corrispettivo di euro 10.000 e, conseguentemente, decorso il termine di venti giorni previsto per l'esecuzione, l'opponente aveva consegnato all'impresa l'assegno di 10.000 euro, sulla base del quale era stato intrapreso il procedimento monitorio. Contestava inoltre la sussistenza e la quantificazione dei vizi nell'immobile costruito.

\*\*\*

L'opposizione è infondata e dev'essere respinta.

Con riguardo all'obbligazione relativa al versamento della somma di euro 10.000, di cui al decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che le parti forniscono due diverse interpretazioni dell'accordo del 30.1.2004 (doc. 2 parte opponente), il quale non prevede testualmente il corrispettivo di euro 10.000 per i lavori ivi indicati. Al fine di dirimere la questione, risulta decisiva la circostanza della consegna, da parte di

ad \_\_\_\_\_, in data 20.2.2004, di un assegno recante l'importo di euro 10.000,00 (doc. 7 fascicolo monitorio). Tale assegno risulta emesso venti giorni dopo la stipulazione dell'accordo, dunque in data corrispondente a quella pattuita per il completamento dei lavori ivi pattuito. Tali circostanze, in primo luogo, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere provata la pattuizione di un corrispettivo per il lavori indicati nell'accordo. In secondo luogo, l'assegno - benché privo di efficacia cartolare – vale quale promessa di pagamento e, pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità od estinzione di tale rapporto (cfr., *ex multis* e da ultime. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2816 del 08/02/2006 - Rv. 586815; Sez. 3, Sentenza n. 21826 del 25/10/2010 - Rv. 614391). Nel caso di specie, \_\_\_\_\_ non ha fornito

alcuna spiegazione alternativa in relazione dell'emissione di tale assegno ne' ha dedotto o offerto di provare che tale promessa di pagamento riguardasse una diversa obbligazione, eventualmente già estinta per altro motivo.

Sul punto, dunque, l'opposizione dev'essere rigettata.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente, di riduzione del prezzo in conseguenza della sussistenza di vizi e difetti nell'immobile oggetto del contratto di appalto, deve osservarsi che il CTU Geom. \_\_\_\_\_, nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo eseguito in corso di causa, ha accertato la sussistenza di alcuni tra i difetti lamentati, quantificando le somme necessarie per la loro eliminazione in euro 10.537,50 + IVA per i ripristini nella porzione di fabbricato di proprietà della ricorrente ed in euro 25.856,67 +IVA per i ripristini delle parti comuni del condominio (da imputarsi all'opponente per quote millesimali, le quali non sono state peraltro portate a conoscenza di questo Giudice).

Tali risultanze non sono, tuttavia, sufficienti a ritenere provato il diritto dell'opponente alla richiesta riduzione del prezzo.

Infatti, va rammentato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di appalto, nel caso di giustificato esperimento dell'*actio quanti minoris* da parte del committente - e salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile - il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto d'una percentuale eguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore ed il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto ed il valore ed il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioè in quanto affetta dai vizi e dalle difformità che giustificano l'accoglimento della domanda; non, per contro, calcolando il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti in base ai prezzi correnti al momento della consulenza tecnica disposta dai giudici della controversia. Tuttavia, non è escluso che, in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i predetti valori e rendimenti possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976 - Rv. 381037; Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 14/03/1978 - Rv. 390644; Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994 - Rv. 487990; Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008 - Rv. 603423). In ogni caso, il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità

dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 169 del 10/01/1996 - Rv. 495316; Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 04/03/2003 - Rv. 560840).

Alla luce delle pronunce sopra richiamate, la riduzione del corrispettivo richiesta da parte opponente non solo non può essere fatta coincidere senz'altro con la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, ma il deprezzamento dell'immobile deve essere specificamente provato dall'opponente, non essendo esso automaticamente deducibile dalla sussistenza dei vizi medesimi.

Nel caso di specie, una prova in senso contrario all'intervenuto deprezzamento dell'immobile in conseguenza dei vizi è rinvenibile nel doc. 10 allegato da parte opposta alla comparsa conclusionale del 16.9.2009 (la cui produzione è ammissibile *ex art. 184 bis* c.p.c., trattandosi di documento formato successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie), dal quale risulta che, in data 11.5.2009, ha venduto l'immobile per cui è causa al prezzo di euro 257.000,00, di gran lunga superiore a quello d'acquisto di euro 165.000,00, risultante dal doc. 4 di parte opponente.

Conseguentemente, nessuna prova è stata raggiunta in merito all'intervenuto deprezzamento dell'immobile oggetto del contratto di appalto. Anche la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve, pertanto, essere respinta.

Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con esclusione delle voci estranee al presente procedimento di cognizione.

#### P.Q.M.


definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,


RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. /2004 e, per l'effetto, conferma il decreto medesimo;

CONDANNA l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 4.045,00 per diritti, € 2.340,00 per onorari, € 603,97 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ATP.

Rovigo, 14.2.2012.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Caterina Scuro  


Il Giudice  
dott. Silvia Varotto  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 MAR 2012  
Rovigo, il .....  
FUNZIONARIO DEL TRIBUNALE  
di Rovigo